

NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ARCHITETTO NELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (CQAP)

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Ravenna nella seduta del 25 maggio 2015 (24a sessione) ha deliberato le Norme che regolano la presenza dell'Architetto nella Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio (CQAP) così come di seguito formulate.

Come affermato dal Codice di Deontologia Professionale “la professione di Architetto è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio. Con la sua attività, l'Architetto nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Secondo la definizione della Legge Regionale E.R. n°15/2013 i Comuni istituiscono la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP), quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale. Il Consiglio Comunale con il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) definisce la composizione, le modalità di nomina e le eventuali competenze della CQAP, oltre quelle di cui al comma 1 della citata L. R. nell'osservanza dei seguenti principi:

- la Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'Amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate al comma 1 della citata L. R.;
- i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, la fruibilità degli edifici esaminati, ed il loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
- la Commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento-guida sui principi e sui criteri di riferimento per l'emanazione dei pareri.

La Commissione ha il compito di esprimersi

- sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici;
- sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000; ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).

Preso atto del testo e dello spirito della citata Legge Regionale E.R. n° 15/2013, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC sancisce le seguenti norme:

OBBLIGHI

Articolo 1

L'Architetto nominato, in qualunque modo ed a qualunque titolo, membro di CQAP ha il dovere di

- a) svolgere il proprio operato conservando la propria autonomia di giudizio tecnico e culturale e svolgendo il proprio mandato con scienza, coscienza e perizia qualificata, in ossequio ai principi e doveri fissati dal Codice Deontologico e nella stretta osservanza delle deliberazioni in materia, assunte ed emanate dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, per la salvaguardia degli interessi della società;
- b) mantenere un costante rapporto con l'Ordine di appartenenza, comunicando tempestivamente la propria nomina a membro di CQAP e partecipando agli incontri ed alle riunioni indette dall'Ordine riguardanti le eventuali relative problematiche delle CQAP;
- d) accettare la nomina di Commissario nella piena disponibilità del tempo necessario per l'espletamento dell'incarico.

CRITERI DI COMPORTAMENTO

Articolo 2

L'Architetto membro di CQAP ha il dovere di attenersi ai seguenti criteri di comportamento, necessari all'assolvimento del compito al quale è stato chiamato

- a) prendere conoscenza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, esaminarli attentamente per poterne comprendere i principi normativi per la loro corretta interpretazione ed applicazione ed, eventualmente, per proporre modifiche migliorative;
- b) richiedere che le pratiche di speciale importanza siano presentate in CQAP da un relatore interno o esterno alla Commissione (eventualmente il progettista stesso) al fine di poterle valutare nella maniera più ampia ed esauriente;
- c) richiedere che gli elaborati grafici presentati in CQAP siano completi e particolareggiati e rappresentati in scale grafiche adeguate, non oltre a quelli canonici (piante, sezioni, prospetti ed per gli interventi significativi e/o di speciale importanza eventuali prospettive, assonometrie, modelli);
- d) richiedere, quando necessario, di effettuare opportuni sopralluoghi per acquisire eventuali ulteriori elementi utili o necessari alla corretta valutazione dei progetti;
- e) effettuare il controllo sui limiti delle competenze professionali dei progettisti e direttori dei lavori, in relazione alla giurisprudenza consolidata e di conseguenza alla legislazione vigente, nonché alle disposizioni del CNA ed alle deliberazioni e/o direttive assunte ed emanate dal Consiglio dell'Ordine, segnalando agli uffici competenti gli eventuali casi controversi attraverso la redazione del verbale. Segnalare all'Ordine di appartenenza dell'iscritto, gli eventuali casi controversi – con eventuale trasmissione della copia del verbale redatto di CQAP;
- f) segnalare all'Ordine di appartenenza, per iscritto, eventuali infrazioni al Codice Deontologico di Iscritti all'Ordine degli Architetti PPC.

CARATTERI E DURATA DEL MANDATO

Articolo 3

L'Architetto a qualunque titolo nominato Commissario di CQAP rimane in carica per la durata del mandato previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di riferimento, vigente al

momento della nomina. La permanenza dell'Architetto all'interno della CQAP non può comunque superare i 5 (cinque) anni consecutivi, indipendentemente dal numero di mandati. In caso di inerzia da parte dell'Amministrazione Comunale nel rinominare la CQAP in detto termine, l'Architetto può rimanere in carica fino alla nomina della nuova CQAP. L'Architetto membro di CQAP nominato tramite selezione da una terna formulata dal Consiglio dell'Ordine non può accettare una ulteriore nomina, contemporanea, in altra CQAP della provincia di Ravenna.

INCOMPATIBILITÀ

Articolo 4

Non può presentare domanda ai bandi emessi dalle Amministrazioni per la nomina a membro di CQAP, l'Architetto

- a) che sia stato in precedenza sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con un provvedimento di "sospensione" dall'esercizio professionale da parte del Consiglio dell'Ordine o Consiglio di Disciplina. Altresì è tenuto a dare le dimissioni da membro di CQAP l'Architetto che, nel corso del mandato fosse stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con un provvedimento disciplinare di "sospensione" da parte del Consiglio di Disciplina. Che non sia in regola con la situazione contabile dell'Ordine
- b) che non abbia, senza giustificati ed esplicitati gravi motivi, espletato nell'osservanza dei suesposti Artt. 1 – 2 – 3, analoghi mandati precedentemente assunti o che abbia rifiutato senza giustificazione ritenuta valida dal Consiglio dell'Ordine una precedente designazione
- c) che risulti essere tra i "ternati" del Consiglio dell'Ordine e l'Amministrazione non abbia ancora provveduto alla scelta ed alla nomina relativa

A titolo di indirizzo, il Consiglio dell'Ordine invita gli Iscritti all'Albo che abbiano rapporti di collaborazione in atto con uno dei Commissari uscenti, indipendentemente dall'Ordine e/o Collegio di iscrizione dei collaboratori o soci di studio, a non presentare domanda ai bandi emessi dalle Amministrazioni per la nomina a membro di CQAP.

OBBLIGHI DI PRESENZA

Articolo 5

L'Architetto è tenuto ad espletare il proprio mandato fino alla naturale scadenza prevista dal Regolamento Urbanistico Edilizio, fatte salve dimissioni motivate.

DIMISSIONI

Articolo 6

L'Architetto membro di CQAP che, in qualsiasi momento del proprio mandato, ritenga per validi motivi personali di dimettersi dall'incarico, è tenuto a darne sollecita comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, contestualmente alla Amministrazione comunale, affinché quest'ultima possa provvedere con la massima sollecitudine alla sua sostituzione.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE TERNE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Il Consiglio dell'Ordine, allorché gli sia richiesta da parte di un'Amministrazione comunale la formulazione di una "terna" di nominativi tra gli Iscritti all'Albo, finalizzata alla scelta ed alla nomina del "rappresentante" dell'Ordine degli Architetti PPC, in CQAP, fatte salve diverse esclusioni per incompatibilità, valuta e delibera in base ai seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) che l'Iscritto all'Albo non abbia subito sanzioni disciplinari o non abbia in corso alcun procedimento deontologico; che sia in regola con la situazione contabile dell'Ordine;
- b) che non sia membro del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Disciplina. Fermo restando che i Consiglieri dell'Ordine e di Disciplina potranno partecipare ai bandi emessi dalle Amministrazioni pubbliche, e quindi essere nominati "Commissari" di una CQAP direttamente da parte dell'Amministrazione banditrice;
- c) che abbia una anzianità di iscrizione all'Albo di almeno cinque anni;
- d) che abbia preventivamente comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro di CQAP all'Ordine, tramite la scheda-questionario predisposta dall'Ordine stesso (scheda che viene aggiornata a scadenza annuale);

Il Consiglio dell'Ordine, deliberata la "terna" dei nominativi richiestagli, provvede a trasmetterla alla Pubblica amministrazione richiedente e, per conoscenza, agli Iscritti risultati "ternati".

INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA NELLE TERNE

Articolo 8

Non può essere ad alcun titolo nominato nella terna eventualmente richiesta all'Ordine l'Architetto

- d) che sia stato in precedenza sottoposto procedimento disciplinare conclusosi con un provvedimento disciplinare di "sospensione" da parte del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina; che non sia in regola con la situazione contabile dell'Ordine;
- e) che abbia rapporti di collaborazione in atto con uno dei Commissari uscenti, indipendentemente dall'Ordine e/o Collegio di iscrizione dei collaboratori o soci di studio;
- f) che non abbia, senza giustificati ed esplicitati gravi motivi, espletato nell'osservanza dei suesposti Artt. 1 – 2 – 3, analoghi mandati precedentemente assunti o che abbia rifiutato senza giustificazione ritenuta valida dal Consiglio dell'Ordine una precedente designazione;
- g) che risulti essere, al momento della designazione, già membro di altra CQAP, a qualsiasi titolo nominato;
- h) che risulti essere tra i "ternati" del Consiglio dell'Ordine e l'Amministrazione non abbia ancora provveduto alla scelta ed alla nomina relativa.